

denti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, con la previsione della reciproca informazione, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva». Insomma, il fatto che fosse rimasto coinvolto il dipendente del committente, anche nell'ipotesi in cui non avesse titolo per trovarsi sui luoghi e per dare disposizioni ad altri lavoratori, «nulla muta - hanno va-

lutato i giudici della suprema Corte - circa la sussistenza del nesso causale fra la condotta contestata all'imputato, relativa alla violazione di una serie di regole cautelari (fra le quali spicca l'aver omesso l'informazione, la formazione e l'addestramento del dipendente, che, privo della necessaria conoscenza della lingua e riassunto solo da un giorno, era stato posto alla guida di un muletto addetto al trasporto di oggetti molto pesanti, da muovere su terreno accidentato) e l'evento infortunistico».

- Gestione dei rifiuti
- Superamenti dei quantitativi
- Prescrizioni

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2018
(DEP. 12 FEBBRAIO 2019), N. 6717, PRES. RAMACCI

AMBIENTE

RIFIUTI: LO SFORAMENTO DEI QUANTITATIVI NON EQUIVALE ALL'INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

di Sarah Porrino, B&P Avvocati

La gestione di rifiuti in misura superiore al quantitativo autorizzato (o comunicato) configura il reato di gestione non autorizzata di rifiuti e non il (più blando) reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative

Il fatto

Con la sentenza in esame, la suprema Corte affronta il tema della violazione della prescrizione nella comunicazione di esercizio dell'attività di cui all'art. 214, D.Lgs. n. 152/2006 inerente il quantitativo di rifiuti non pericolosi gestibili da una azienda. L'imputato ricorrente era stato condannato dal tribunale di Bergamo per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), per aver gestito un quantitativo di rifiuti superiore rispetto a quello indicato nella comunicazione anzidetta. Tra i motivi di ricorso per cassazione, l'imputato contestava la qualificazione giuridica della condotta integrante al più la meno grave fattispecie di inosservanza delle prescri-

zioni o carenza dei requisiti per iscrizioni o comunicazioni prevista dall'art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006. Il sostituto procuratore generale condividendo questa argomentazione chiedeva egli stesso la riqualificazione della contestazione.

La legittimità

La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ripercorrendo in primo luogo l'argomentazione offerta dal tribunale secondo il quale la gestione di un quantitativo di rifiuti superiore rispetto a quello indicato nel titolo autorizzativo comporterebbe nella sostanza una gestione svolta al di fuori dell'autorizzazione stessa, assimilabile, pertanto, a una assenza del prov-